

Unione delle Terre d'Argine, Comuni di Campogalliano,  
Carpi, Novi di Modena e Soliera

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI PARTE  
NORMATIVA 2023-2025  
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

APPENDICE "B"

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI CON CONTENUTO ECONOMICO APPLICABILI AL COMUNE  
DI SOLIERA

APPENDICE "C"

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI CON CONTENUTO ECONOMICO APPLICABILI AL COMUNE  
DI CAMPOGALLIANO

APPENDICE "D"

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI CON CONTENUTO ECONOMICO APPLICABILI AL COMUNE  
DI NOVI DI MODENA

---

**FASCICOLO 0001/0010/2022/000006**

**Sottoscrizione sostituita da assenso dichiarato esplicitamente il 18 luglio 2024**

Il giorno **18 luglio 2024** alle ore **12.30** in videoconferenza tramite l'applicativo Google Meet ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica intercomunale dell'**Unione Terre d'Argine** e dei **Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera** e le rappresentanze sindacali sottoindicate.

Premesso che:

- in data **4 giugno 2024**, è stata sottoscritta la preintesa della appendice "B";
- l'organo di revisione del Comune di Soliera ha certificato le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e ha attestato che i costi della preintesa sono compatibili con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- il presidente della delegazione trattante è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto in via definitiva con deliberazioni di Giunta: **Comune di Soliera n. 73 del 6 giugno 2024, Unione delle Terre d'Argine n. 68 del 26 giugno 2024**;
- in data **30 maggio 2024**, è stata sottoscritta la preintesa della appendice "C";
- l'organo di revisione del Comune di Campogalliano ha certificato le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e ha attestato che i costi della preintesa sono compatibili con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- il presidente della delegazione trattante è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto in via definitiva con deliberazioni di Giunta: **Comune di Campogalliano n. 72 del 7 giugno 2024, Unione delle Terre d'Argine n. 68 del 26 giugno 2024**;
- in data **26 giugno 2024**, è stata sottoscritta la preintesa della appendice "D";
- l'organo di revisione del Comune di Novi di Modena ha certificato le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria e ha attestato che i costi della preintesa sono compatibili con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- il presidente della delegazione trattante è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto in via definitiva con deliberazioni di Giunta: **Comune di Novi di Modena n. 56 del 9 luglio 2024, Unione delle Terre d'Argine n. 74 del 10 luglio 2024**;

nel corso della riunione le parti dichiarano di sottoscrivere le appendici "B", "C" e "D" al Contratto collettivo integrativo del personale dipendente, come segue:

<b>Delegazione di parte pubblica</b>		
Presidente intercomunale	Cristoforetti Daniele, Direttore generale dell'Unione delle Terre d'Argine	<b>Sottoscrive</b>
<b>Delegazione di parte sindacale</b>		
Rappresentanza sindacale unitaria Unione	Magnani Flavio	Assente
	Benatti Chiara	Assente
	Bortolotti Matteo	Assente
	De Rosa Assunta	Assente
	Fontana Marianna	Assente
	Gasparini Rita	Assente
	Lauriola Maria	<b>Sottoscrive</b>
	Maccarone Roberta	<b>Sottoscrive</b>
	Novellini Ester	Assente
	Poltronieri Luciana	Assente
	Silvestri Claudia	<b>Sottoscrive</b>
Rappresentanza sindacale unitaria Campogalliano	Contini Carlo	Assente
	Cammareri Maria	Assente
	Cigarini Luisa	Assente
	Grisanti Gessica	<b>Sottoscrive</b>
Rappresentanza sindacale unitaria Carpi	Anderlini Fabio	<b>Sottoscrive</b>
	Diacci Daniele	<b>Sottoscrive</b>
	Forghieri Rita	Assente
	Imbeni Caterina	<b>Sottoscrive</b>
	Liotti Diana	Assente

	Manfredi Caterina	Assente
	Pellacani Elisa	Assente
	Russo Giuseppe	Assente
	Sanseverino Katia	Assente
	Semellini Odoardo	<b>Sottoscrive</b>
	Zangrilli Carlo	<b>Sottoscrive</b>
Rappresentanza sindacale unitaria Novi di Modena	Russo Giuseppe	<b>Sottoscrive</b>
	Vittoria Maria	<b>Sottoscrive</b>
Rappresentanza sindacale unitaria Soliera	Catellani Daniele	<b>Sottoscrive</b>
	De Rosa Marilena	Assente
	Zoboli Daniele	Assente
FP-CGIL	Tallarida Jessica	<b>Sottoscrive</b>
	Arletti Mauro	<b>Sottoscrive</b>
CISL-FP	Manzini Mirko	<b>Sottoscrive</b>
UIL-FPL	Bazzoni Rossano	<b>Sottoscrive</b>
CSA Regioni e autonomie locali		Assente

**APPENDICE "B" AL CCI 28 DICEMBRE 2023 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E DEI COMUNI  
DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA:**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI CON CONTENUTO ECONOMICO APPLICABILI AL COMUNE  
DI SOLIERA**

**Art. B-1 Indennità condizioni di lavoro**

**[Art. 7, comma 4, lettera d), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018, è prevista una "indennità condizioni di lavoro", riferita alle condizioni di effettiva prestazione del servizio che comportano rischio, disagio o maneggio di valori. L'indennità può essere riconosciuta solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro, non assumendo rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i soli profili e/o aree professionali.
2. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio.
3. Per l'attribuzione dell'indennità, deve ricorrere una o più delle seguenti condizioni:
  - a) lo svolgimento di prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi che qui di seguito risultano contrassegnate dalla lettera A);
  - b) la persistenza di oggettive situazioni di disagio, di seguito contrassegnate dalla lettera B), che pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, possono risultare rilevanti per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale, come di seguito specificato:

Fattispecie	euro/giorno
A1) Impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, nelle attività di manutenzione degli edifici o opere pubbliche e relativi impianti, anche in presenza di utenti, lavoratori e pubblico	2,00
B1) Attività di sportello polifunzionale al pubblico purché aperto su sei giorni settimanali con attribuzione di una o più deleghe di funzioni afferenti al servizio	1,50
B2) Attività di assistenza agli organi in orario serale	15,00
B3) Attività commerciale nelle farmacie comunali	1,50
B4) Attività prestata dal personale chiamata al di fuori dell'orario di lavoro per necessità impreviste	15,00

4. L'indennità è unica e, nel caso di presenza contestuale di più condizioni di lavoro di cui al comma 3, è determinata dalla somma degli importi parziali, fermo restando l'impossibilità di superare l'importo massimo di 15 euro/giorno.
5. L'indennità è corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza in servizio nonché esposizione alle condizioni di lavoro in oggetto, sulla base di prospetti di liquidazione debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile apicale, al quale, nel rispetto dell'organizzazione strutturale dell'ente e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, compete la valutazione e attestazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti e delle condizioni che danno diritto alla corresponsione.
6. L'indennità è corrisposta mensilmente.
7. L'efficacia della disciplina del nuovo istituto, in sostituzione di quella previgente, decorre dal 1° luglio 2024.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 18 del CCI 05.06.2019.

**Art. B-2 Indennità per specifiche responsabilità**

**[Art. 7, comma 4, lettera f), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022, è prevista una "indennità per specifiche responsabilità", finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da parte del personale delle aree degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ che non risulti titolare di incarico di Elevata qualificazione.

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare necessariamente l'assunzione diretta delle responsabilità connesse all'attività medesima in modo prevalente sia sotto il profilo temporale che rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese.

3. Le tipologie di specifiche responsabilità che si individuano sono riferite alla responsabilità di procedimento o di progetto, in relazione all'Area di inquadramento prevista dall'ordinamento professionale, secondo quanto di seguito indicato:

Fattispecie		euro/anno
A	Direzione tecnica della farmacia comunale DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	4.000
B	Sostituto vicario del Direttore tecnico della Farmacia comunale DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	600
C	Sostituto vicario del Responsabile di Settore DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	1.500
D	Responsabile di servizio DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	1.000
E	Specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe e Ufficio elettorale DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ	500
F	Responsabilità di singola funzione di Protezione Civile nel COC, indipendentemente dal numero di funzioni DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ	300
G	Responsabilità del servizio di Protezione civile, comprensiva della eventuale responsabilità di funzioni nel COC	800

4. L'importo lordo annuo dell'indennità, in ogni caso, è corrispondentemente riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché in funzione dell'effettivo periodo di servizio prestato e/o indennizzato qualora inferiore all'anno.

5. La concreta individuazione dei beneficiari dell'indennità e determinazione dell'importo spettante è effettuata da ciascun Responsabile apicale, entro le misure minima e massima di cui al precedente comma 3, nel rispetto del CCNL vigente, del presente contratto e delle eventuali ulteriori previsioni del CCI, annuale o pluriennale, di parte economica, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse del Fondo risorse decentrate annualmente destinate dall'ente al corrispondente utilizzo, in base ai criteri di ripartizione concordati dal Segretario generale in sede del Consiglio di Direzione.

6. L'indennità è attribuita nominativamente, con indicazione dell'importo spettante e di una durata determinata e corrispondente a quella dell'incarico di responsabilità cui è correlata, comunque non superiore a due anni.

7. L'indennità è corrisposta mensilmente.

8. Nel caso in cui l'assenza dal servizio del personale incaricato, comporti un pregiudizio organizzativo, il Responsabile apicale, d'intesa con il Segretario comunale, potrà revocare l'incarico e la connessa indennità anche prima del termine dell'originaria scadenza. Il presente comma non si applica con riferimento alle tipologie di responsabilità connesse all'esercizio di compiti legati alla

qualifica rivestita o al servizio di appartenenza.

9. E' esclusa la possibilità di cumulo tra le diverse tipologie di indennità di specifiche responsabilità per un medesimo dipendente. Nel caso in cui il medesimo dipendente ricada in fattispecie differenti spetta l'indennità di importo maggiore.

10. La presente disciplina si applica dal 1° giorno del mese successivo a quello di stipula del presente CCI e da tale data cessa la corresponsione delle indennità fissate da precedenti CCI.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 14 del CCI 05.06.2019 e le disposizioni dei precedenti CCI sulla medesima materia, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.

#### **Art. B-3 Misura della indennità di reperibilità**

**[Art. 7, comma 4, lettera i), CCNL 16.11.2022]**

1. La misura della indennità di reperibilità di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL 21.05.2018 è elevata a **€ 11,50** (undici/50) per 12 ore al giorno.

2. La nuova misura della indennità si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.

#### **Art. B-4 Limite dei turni della reperibilità**

**[Art. 7, comma 4, lettera k), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018, a sostegno della capillarità e dell'effettività di svolgimento delle funzioni fondamentali di controllo del territorio, sono attivati turni di reperibilità per le attività e i servizi a più alto grado di possibile emergenza e imprevedibilità d'intervento, secondo principi di effettività e adeguato beneficio.

2. Le aree di pronto intervento sono individuate mediante appositi atti dell'Amministrazione, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1. I responsabili competenti definiscono le squadre di pronta reperibilità, costituendole con il personale operativo che, in relazione alle relative mansioni d'inquadramento e agli ambiti funzionali di appartenenza, assicuri effettività e tempestività d'intervento.

3. Ciascun dipendente può essere messo in reperibilità anche per più di sei volte al mese, su turni di 12 o 24 ore, e comunque non può superare complessivamente il limite di **2.500 ore** nell'anno.

4. Al personale in servizio di pronta reperibilità è corrisposta mensilmente l'indennità prevista dal presente CCI, sulla base di prospetti di liquidazione debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile apicale.

5. La concreta individuazione dei beneficiari della indennità è effettuata da ciascun Responsabile apicale, nel rispetto del CCNL vigente, del presente contratto e delle eventuali ulteriori previsioni del CCI, annuale o pluriennale, di parte economica, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse del Fondo risorse decentrate annualmente destinate dall'ente al corrispondente utilizzo.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 17 del CCI 05.06.2019.

#### **Art. B-5 Ulteriori disapplicazioni**

1. Dalla data di applicazione degli istituti della presente appendice cessano di applicarsi le disposizioni del CCI del Comune di Soliera del 22 luglio 2013.

2. Dal 1° luglio 2024 cessano di applicarsi al personale del Comune di Soliera tutte le disposizioni dei CCI che prevedevano che una parte dei premi legati alla performance venisse erogata tramite gli "standard qualitativi".

**APPENDICE "C" AL CCI 28 DICEMBRE 2023 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E DEI COMUNI  
 DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA:**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI CON CONTENUTO ECONOMICO APPLICABILI AL COMUNE  
 DI CAMPOGALLIANO**

**Art. C-1 Indennità condizioni di lavoro**

**[Art. 7, comma 4, lettera d), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018, è prevista una "indennità condizioni di lavoro", riferita alle condizioni di effettiva prestazione del servizio che comportano rischio, disagio o maneggio di valori. L'indennità può essere riconosciuta solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro, non assumendo rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i soli profili e/o aree professionali.
2. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio.
3. Per l'attribuzione dell'indennità, deve ricorrere una o più delle seguenti condizioni:
  - a) lo svolgimento di prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi che qui di seguito risultano contrassegnate dalla lettera A);
  - b) la persistenza di oggettive situazioni di disagio, di seguito contrassegnate dalla lettera B), che pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, possono risultare rilevanti per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale, come di seguito specificato:

Fattispecie	euro/giorno
A1) Impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, nelle attività di manutenzione degli edifici o opere pubbliche e relativi impianti, anche in presenza di utenti, lavoratori e pubblico	1,50
B1) Attività di sportello al pubblico (front office) svolta presso lo Sportello polifunzionale o attività di notificazione presso il domicilio fisico delle persone esercitata continuativamente	1,00
B2) Attività di assistenza agli organi in orario serale	15,00
B3) Attività commerciale nelle farmacie comunali	1,50

4. L'indennità è unica e, nel caso di presenza contestuale di più condizioni di lavoro di cui al comma 3, è determinata dalla somma degli importi parziali, fermo restando l'impossibilità di superare l'importo massimo di 15 euro/giorno.
5. L'indennità è corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza in servizio nonché esposizione alle condizioni di lavoro in oggetto, sulla base di prospetti di liquidazione debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile apicale, al quale, nel rispetto dell'organizzazione strutturale dell'ente e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, compete la valutazione e attestazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti e delle condizioni che danno diritto alla corresponsione.
6. L'indennità è corrisposta mensilmente.
7. L'efficacia della disciplina del nuovo istituto, in sostituzione di quella previgente, decorre dal 1° luglio 2024.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 18 del CCI 05.06.2019.

**Art. C-2 Indennità per specifiche responsabilità**  
**[Art. 7, comma 4, lettera f), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022, è prevista una "indennità per specifiche responsabilità", finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da parte del personale delle aree degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ che non risulti titolare di incarico di Elevata qualificazione.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare necessariamente l'assunzione diretta delle responsabilità connesse all'attività medesima in modo prevalente sia sotto il profilo temporale che rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese.
3. Le tipologie di specifiche responsabilità che si individuano sono riferite alla responsabilità di procedimento o di progetto, in relazione all'Area di inquadramento prevista dall'ordinamento professionale, secondo quanto di seguito indicato:

Fattispecie		euro/anno
A	Sostituto vicario del Direttore tecnico della Farmacia comunale DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	600
B	Sostituto vicario del Responsabile di Settore DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	1.500
C	Responsabile di servizio DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	1.000
D	Specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe e Ufficio elettorale DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ	500
E	Responsabilità di singola funzione di Protezione Civile nel COC, indipendentemente dal numero di funzioni DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ	300
F	Responsabilità del servizio di Protezione civile, comprensiva della eventuale responsabilità di funzioni nel COC	800

4. L'importo lordo annuo dell'indennità, in ogni caso, è corrispondentemente riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché in funzione dell'effettivo periodo di servizio prestato e/o indennizzato qualora inferiore all'anno.
5. La concreta individuazione dei beneficiari dell'indennità e determinazione dell'importo spettante è effettuata da ciascun Responsabile apicale, entro le misure minima e massima di cui al precedente comma 3, nel rispetto del CCNL vigente, del presente contratto e delle eventuali ulteriori previsioni del CCI, annuale o pluriennale, di parte economica, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse del Fondo risorse decentrate annualmente destinate dall'ente al corrispondente utilizzo, in base ai criteri di ripartizione concordati dal Segretario generale in sede di Consiglio di Direzione.
6. L'indennità è attribuita nominativamente, con indicazione dell'importo spettante e di una durata determinata e corrispondente a quella dell'incarico di responsabilità cui è correlata, comunque non superiore a due anni.
7. L'indennità è corrisposta mensilmente.
8. Nel caso in cui l'assenza dal servizio del personale incaricato, comporti un pregiudizio organizzativo, il Responsabile apicale, di concerto con il Segretario comunale, potrà revocare l'incarico e la connessa indennità anche prima del termine dell'originaria scadenza. Il presente comma non si applica con riferimento alle tipologie di responsabilità connesse all'esercizio di compiti legati alla qualifica rivestita o al servizio di appartenenza.
9. E' esclusa la possibilità di cumulo tra le diverse tipologie di indennità di specifiche responsabilità per un medesimo dipendente. Nel caso in cui il medesimo dipendente ricada in fattispecie differenti spetta l'indennità di importo maggiore.

10. La presente disciplina si applica dal 1° giorno del mese successivo a quello di stipula del presente CCI e da tale data cessa la corresponsione delle indennità fissate da precedenti CCI.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 14 del CCI 05.06.2019 e le disposizioni dei precedenti CCI sulla medesima materia, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.

#### **Art. C-3 Limite dei turni della reperibilità**

##### **[Art. 7, comma 4, lettera k), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018, a sostegno della capillarità e dell'effettività di svolgimento delle funzioni fondamentali di controllo del territorio, sono attivati turni di reperibilità per le attività e i servizi a più alto grado di possibile emergenza e imprevedibilità d'intervento, secondo principi di effettività e adeguato beneficio.

2. Le aree di pronto intervento sono individuate mediante appositi atti dell'Amministrazione, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1. I responsabili competenti definiscono le squadre di pronta reperibilità, costituendole con il personale operativo che, in relazione alle relative mansioni d'inquadramento e agli ambiti funzionali di appartenenza, assicuri effettività e tempestività d'intervento.

3. Ciascun dipendente può essere messo in reperibilità anche per più di sei volte al mese, su turni di 12 o 24 ore, e comunque non può superare complessivamente il limite di **2.500 ore** nell'anno.

4. Al personale in servizio di pronta reperibilità è corrisposta mensilmente l'indennità prevista dal presente CCI, sulla base di prospetti di liquidazione debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile apicale.

5. La concreta individuazione dei beneficiari della indennità è effettuata da ciascun Responsabile apicale, nel rispetto del CCNL vigente, del presente contratto e delle eventuali ulteriori previsioni del CCI, annuale o pluriennale, di parte economica, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse del Fondo risorse decentrate annualmente destinate dall'ente al corrispondente utilizzo.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 17 del CCI 05.06.2019.

#### **Art. C-4 Ulteriori disapplicazioni**

1. Dalla data di applicazione degli istituti della presente appendice cessano di applicarsi le disposizioni del CCI del Comune di Campogalliano del 22 luglio 2013.

2. Dal 1° luglio 2024 cessano di applicarsi al personale del Comune di Campogalliano tutte le disposizioni dei CCI che prevedevano che una parte dei premi legati alla performance venisse erogata tramite gli "standard qualitativi".

#### **Dichiarazione congiunta.**

Le parti convengo di trovarsi a settembre 2024 per discutere il tema della reperibilità dal punto di vista organizzativo.

**APPENDICE "D" AL CCI 28 DICEMBRE 2023 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E DEI COMUNI  
 DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA:**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ISTITUTI CON CONTENUTO ECONOMICO APPLICABILI AL COMUNE  
 DI NOVI DI MODENA**

**Art. D-1 Indennità condizioni di lavoro**

**[Art. 7, comma 4, lettera d), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018, è prevista una "indennità condizioni di lavoro", riferita alle condizioni di effettiva prestazione del servizio che comportano rischio, disagio o maneggio di valori. L'indennità può essere riconosciuta solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro, non assumendo rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i soli profili e/o aree professionali.
2. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio.
3. Per l'attribuzione dell'indennità, deve ricorrere una o più delle seguenti condizioni:
  - a) lo svolgimento di prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi come risultanti dalle categorie di rischio contenute nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) che qui di seguito risultano contrassegnate dalla lettera A);
  - b) la persistenza di oggettive situazioni di disagio, di seguito contrassegnate dalla lettera B), che pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, possono risultare rilevanti per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale, come di seguito specificato:

Fattispecie	euro/giorno
A1) Attività di notificazione presso il domicilio fisico delle persone esercitata continuativamente anche con eventuale conduzione di veicoli	1,00
A2) Impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni nelle attività di manutenzione tecnica di strade, edifici, del verde e relativi impianti, anche in presenza di utenti, lavoratori e pubblico	2,00
B1) Attività di assistenza agli Organi del Comune in orari serali, a partire dalle ore 20.00	15,00
B2) Attività connesse ai servizi offerti per la celebrazione di matrimoni civili nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica. Attività connesse agli adempimenti conseguenti a denuncia di decesso nei casi in cui il servizio osservi la chiusura per due giorni festivi consecutivi.	15,00
B3) Attività connesse all'organizzazione di eventi culturali in orario serale, dopo le ore 20:00, o in giornate festive.	15,00

4. L'indennità è unica e, nel caso di presenza contestuale di più condizioni di lavoro di cui al comma 3, è determinata dalla somma degli importi parziali, fermo restando l'impossibilità di superare l'importo massimo di 15 euro/giorno.
5. L'indennità è corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza in servizio, nonché esposizione alle condizioni di lavoro in oggetto, sulla base di prospetti di liquidazione debitamente vistati ed autorizzati dal competente Responsabile, al quale, nel rispetto dell'organizzazione strutturale dell'ente e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, compete la valutazione e attestazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti e delle condizioni che danno diritto alla corresponsione.

6. L'indennità è corrisposta mensilmente.  
 7. L'efficacia della disciplina del nuovo istituto, in sostituzione di quella previgente, decorre dal 1° luglio 2024.  
 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 18 del CCI 05.06.2019.

**Art. D-2 Indennità per specifiche responsabilità**

**[Art. 7, comma 4, lettera f), CCNL 16.11.2022]**

1. In applicazione dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022, è prevista una "indennità per specifiche responsabilità", finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità da parte del personale delle aree degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ che non risulti titolare di incarico di Elevata qualificazione.  
 2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare necessariamente l'assunzione diretta delle responsabilità connesse all'attività medesima in modo prevalente sia sotto il profilo temporale che rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese.  
 3. Le tipologie di specifiche responsabilità che si individuano sono riferite alla responsabilità di procedimento o di progetto, in relazione all'Area di inquadramento prevista dall'ordinamento professionale, secondo quanto di seguito indicato:

Fattispecie	euro/anno	
	min.	max
Specifiche responsabilità derivanti dalla nomina di sostituto vicario delle unità organizzative di primo livello. Sono previste 3 fasce di indennità: € 2.000,00 / € 3.000,00 / € 4.000,00. Attribuibile su proposta del Responsabile di Servizio, in base alla presenza di uno o più dei seguenti parametri: - complessità ed eterogeneità di funzioni, attività, competenze assegnate al servizio; - grado di rischiosità connesso all'esercizio della funzione; - numero delle risorse umane assegnate/coordinate/gestite DESTINATARI: Personale area dei Funzionari ed EQ	2.000	4.000
Responsabilità ufficio di 2° livello. Sono previste due fasce di indennità: € 1.500,00 / € 2.500,00. Attribuibile previa valutazione collegiale del Consiglio di Direzione delle esigenze organizzative dell'ufficio, in presenza di uno o più dei seguenti parametri: - responsabilità di istruttorie complesse; - competenze tecniche specialistiche per l'espletamento di attività/procedimenti di rilevante impatto interno/esterno; - gestione di rapporti e relazioni ampie e/o continuative con utenti esterni, ancorchè senza poteri decisionali DESTINATARI: Personale area degli Istruttori, Funzionari ed EQ	1.500	2.500
Specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento tecnico/amministrativo/contabile in procedimenti complessi che comportano l'esercizio di funzioni di rilevanza organizzativa, ritenute tali dal Consiglio di Direzione. DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ	500	1.500
Specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe e Ufficio elettorale. DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari	500	

ed EQ	
Responsabilità di singola funzione di Protezione Civile nel COC, indipendentemente dal numero di funzioni. DESTINATARI: Personale area degli Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ	300

4. L'importo lordo annuo dell'indennità, in ogni caso, è corrispondentemente riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché in funzione dell'effettivo periodo di servizio prestato e/o indennizzato qualora inferiore all'anno.

5. La concreta individuazione dei beneficiari dell'indennità e determinazione dell'importo spettante è effettuata da ciascun Responsabile di Servizio, entro le misure minima e massima di cui al precedente comma 3, nel rispetto del CCNL vigente, del presente contratto e delle eventuali ulteriori previsioni del CCI, annuale o pluriennale, di parte economica, e, in ogni caso, entro i limiti delle risorse del Fondo risorse decentrate annualmente destinate dall'ente al corrispondente utilizzo.

6. L'indennità è attribuita nominativamente, con indicazione dell'importo spettante e di una durata determinata e corrispondente a quella dell'incarico di responsabilità cui è correlata, comunque non superiore a due anni.

7. L'indennità è corrisposta mensilmente.

8. Nel caso in cui l'assenza dal servizio del personale che svolge attività per le quali è corrisposta l'indennità di cui al presente articolo, comporti un pregiudizio organizzativo, il Responsabile potrà revocare l'incarico e la connessa indennità anche prima del termine dell'incarico. Il presente comma non si applica con riferimento alle tipologie di responsabilità connesse all'esercizio di compiti legati alla qualifica rivestita o al Servizio di appartenenza.

9. È possibile il cumulo tra le diverse tipologie di indennità di specifiche responsabilità per un medesimo dipendente, con eccezione di quanto previsto al comma 10 e fermo restando il limite massimo previsto dal CCNL, purché la ragione dell'attribuzione e il contenuto di responsabilità sia differente.

10. L'indennità di specifica responsabilità derivante dalla nomina di sostituto vicario non è cumulabile con altre indennità di cui al presente articolo, ad esclusione di quella prevista per l'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe e Ufficio elettorale.

11. La presente disciplina si applica dal 1° giorno del mese successivo a quello di stipula del presente CCI e da tale data cessa la corresponsione delle indennità fissate da precedenti CCI.

12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 14 del CCI 05.06.2019 e le disposizioni dei precedenti CCI sulla medesima materia, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

#### **Art. D-3 Ulteriori disapplicazioni**

1. Dalla data di applicazione degli istituti della presente appendice cessano di applicarsi le disposizioni del CCI del Comune di Novi di Modena del 22 luglio 2013.

2. Dal 1° luglio 2024 cessano di applicarsi al personale del Comune di Novi di Modena tutte le disposizioni dei CCI che prevedevano che una parte dei premi legati alla performance venisse erogata tramite gli "standard qualitativi".